Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. **Prodotto: "Globale fabbricati civili"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio e Responsabilità Civile.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio: danni materiali e diretti al fabbricato assicurato;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni.

Con riferimento alle Sezioni Incendio e Responsabilità Civile, il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.

Che cosa non è assicurato?

- ✘ Sezione Incendio: fabbricato con destinazione, caratteristiche costruttive e stato d'uso difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività";
- ✘ Sezione Responsabilità Civile: fabbricato con stato d'uso difforme rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività".

Ci sono limiti di copertura?

! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.

Dove vale la copertura?

Sezione Incendio e Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per il fabbricato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o L'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo danni.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Globale fabbricati civili"

21/10/2023– Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.601** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.164** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.201** milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **990** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.629** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.629** milioni di euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%.**

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio (sezione obbligatoria)	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, causati da: ▪ incendio; ▪ fulmine; ▪ esplosione e scoppio; ▪ implosione; ▪ caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;

	▪ caduta di meteoriti e altri corpi celesti; ▪ onda sonica; ▪ caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; ▪ fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; ▪ urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua; ▪ fumi, gas o vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse. L'Impresa indennizza inoltre una serie e oneri resisi necessari a supporto del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. L'Impresa - in caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio– indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario.
Sezione Responsabilità civile (sezione obbligatoria)	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per: ▪ morte e lesioni personali; ▪ danneggiamenti a cose e animali; in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione: ▪ alla proprietà del fabbricato indicato in Scheda di polizza, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne centralizzate, insegne nonché degli impianti fissi al servizio dei locali; ▪ alla conduzione delle parti comuni. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Incendio	
Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato.
Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua (con gelo e occlusioni e trabocchi)	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato. ▪ **DGI - Danni da gelo** Sono compresi in garanzia anche i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rotture di condutture originate da gelo. ▪ **OC - Danni da occlusione e trabocco** Sono compresi in garanzia anche: ▪ i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua provocato da occlusioni di condutture di impianti idrici non dovute a carenza di manutenzione, nonché quelli causati da rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del

	fabbricato. ▪ i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua provocato da trabocco degli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio. Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppio.
Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve	a) Eventi atmosferici L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. b) sovraccarico neve L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da sovraccarico di neve sui tetti, provocati da accumulo della stessa conseguente a precipitazioni nevose.
Garanzia aggiuntiva Fenomeno elettrico	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, vale a dire i danni manifestatisi a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici pertinenti il fabbricato, per effetto di: a) corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati, b) altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio.
Garanzia aggiuntiva Acqua piovana	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o da altre strutture del fabbricato attraverso brecce, fenditure o sconnessioni.
Garanzia aggiuntiva Pannelli solari	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai pannelli solari termici e fotovoltaici, installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Garanzia aggiuntiva Lastre	L'Impresa indennizza le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre poste nelle parti di uso comune del fabbricato descritto in Scheda di polizza con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito di rotture: ▪ per cause accidentali; ▪ causate da atti vandalici o dolosi in genere; ▪ causate da eventi atmosferici e sovraccarico di neve. Sono compresi i costi di trasporto e installazione.
Garanzia aggiuntiva Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua e gas	L'Impresa indennizza: ▪ Le spese sostenute per: a) la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua; b) la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua; c) la demolizione o il ripristino, nonché lo sgombero dei residui, delle sole parti di fabbricato danneggiato allo scopo di cui ai precedenti punti a) e b); a seguito di rottura degli stessi impianti idrici e/o condutture indennizzabile a termini di polizza. ▪ Le spese sostenute per la riparazione o sostituzione delle tubazioni degli impianti di distribuzione del gas posti a servizio del fabbricato indicato in Scheda di polizza in caso di accertamento da parte dell'Azienda di erogazione del gas di una dispersione dall'impianto medesimo, comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa; tali spese sono indennizzate dall'Impresa esclusivamente per la demolizione, la riparazione ed il ripristino delle sole parti di fabbricato e di impianti di distribuzione del

	gas che abbiano provocato la dispersione.
Garanzia aggiuntiva Guasti	L'Impresa indennizza: ▪ Le spese necessarie alla sostituzione di serramenti ed infissi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei vani di uso comune, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati. Se l'assicurazione copre un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, **la garanzia riguarda unicamente i serramenti e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni**; ▪ Relativamente ai fabbricati in condominio, le spese necessarie alla sostituzione o alla riparazione delle porte di accesso alle singole abitazioni danneggiate dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati; ▪ Le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di chiavi e serrature delle parti comuni del fabbricato in conseguenza di sottrazione delle chiavi dovuta a scippo o rapina subiti da condòmini o inquilini, **purché la sostituzione stessa sia effettuata entro 5 giorni dalla data in cui è avvenuta la sottrazione denunciata alle Autorità competenti**.
Sezione Responsabilità civile	
Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua	L'Impresa copre la responsabilità civile da spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture di impianti idrici e di raccolta del deflusso dell'acqua piovana di pertinenza del fabbricato indicato in Scheda di polizza, per i soli danni a cose.
Garanzia aggiuntiva Danni da gelo	L'Impresa copre anche i danni derivanti da rotture causate da gelo.
Garanzia aggiuntiva Danni a cose in locali interrati o seminterrati	L'Impresa copre anche i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati.
Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento accidentale	L'Impresa copre la responsabilità civile per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condotti.
Garanzia aggiuntiva Danni da interruzione di attività	L'Impresa copre la responsabilità civile per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, industriali, professionali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Garanzia aggiuntiva Estensione RC per parchi privati, attrezzature sportive e giochi	L'Impresa copre la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'eventuale conduzione di parchi privati, alberi di alto fusto (intendendosi per tali quelli il cui tronco si ramifica a un'altezza superiore a 3 metri), piscine, campi da tennis, altre attrezzature sportive e per giochi, strade private ad uso esclusivo del fabbricato.
Garanzia aggiuntiva Estensione RC della conduzione delle singole unità immobiliari	L'Impresa copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle singole unità immobiliari, adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali per i danni accidentalmente cagionati a terzi per la conduzione delle unità stesse. La garanzia copre anche la responsabilità dei famigliari conviventi dei conduttori e delle persone di cui questi devono rispondere per il medesimo rischio. In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale. Qualora la garanzia sia stipulata dal condominio, la stessa s'intende operante per tutti gli appartamenti costituenti il condominio medesimo.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi della vigente normativa, **a condizione che l'Assicurato sia in regola**, al momento del sinistro, **con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**. La garanzia è

	anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità dell'Amministratore dell'immobile assicurato	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: ▪ di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dell'immobile assicurato svolta nel rispetto delle leggi che la regolano; ▪ per il pagamento di sanzioni di natura amministrativa inflitte al condominio assicurato, se esclusivamente dovute ad errori, ritardi od omissioni colposi dell'amministratore nello svolgimento dell'attività di amministrazione dell'immobile assicurato; ▪ per danni patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti. La garanzia è operante per i danni conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza e sempreché il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti o gli atti per i quali viene invocata la responsabilità dell'Amministratore.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Sezione Incendio Prati e coltivazioni floreali e agricole in genere diverse da alberi e piante**.**
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Sezione Incendio	
Destinazione del fabbricato	**L'assicurazione è prestata a condizione** che il fabbricato assicurato sia adibito: SL1 esclusivamente ad abitazione civile o ad uffici SL2 ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights. SL3 ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights. SL4 ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights. SL5 ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights. SL6

	ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio. SL7 ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio. SL8 per uso privato esclusivamente a posti auto o box destinati al ricovero di veicoli, beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.
Caratteristiche costruttive del fabbricato	**L'assicurazione è prestata a condizione** che il fabbricato indicato in Scheda di polizza sia costruito con: CLASSE 1 a) strutture portanti verticali, pareti esterne e solai, ove esistano, in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili e/o legno lamellare; c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose. CLASSE 2 a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili; c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose; d) Il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto: sono costituite in materiali incombustibili; sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili. CLASSE 3 a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili; c) manto di copertura del tetto in materiali combustibili. Nella definizione delle caratteristiche costruttive del fabbricato non ha influenza e viene quindi tollerata la presenza di: ▪ caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti punti a), b) e c) di una sola porzione del fabbricato, la cui superficie non superi 1/5 dell'area coperta dal fabbricato stesso; ▪ materiali diversi da quelli dichiarati nelle pareti esterne, nel manto di copertura del tetto e nei solai, a condizione che la superficie da essi occupata non ecceda 1/10 delle rispettive superfici totali; tale tolleranza, nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto è elevata a 1/3 qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare; ▪ materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, a condizione che siano aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo; ▪ materiali combustibili, a condizione che siano rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili e non siano usati per strutture portanti; ▪ soppalchi comunque costruiti, la cui superficie non occupi più di 1⁄4 del piano in cui si trovano.
Sezione Incendio e Sezione Responsabilità Civile	
Stato d'uso del fabbricato	L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati, compresi i relativi impianti e le strutture accessorie, siano in normale stato di conservazione e manutenzione.

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Incendio	
Esclusioni Sezione Incendio	**Sono sempre esclusi i danni:** ▪ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche; ▪ verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; ▪ causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ▪ subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificata un'implosione o uno scoppio dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale; ▪ subiti da alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere; ▪ causati da atti vandalici o dolosi a opera di terzi; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio; ▪ subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine; ▪ subiti da fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione finalizzata a modificarne la volumetria per effetto di ampliamenti e/o sopraelevazioni.
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Sezione Incendio	

Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua	**Sono in ogni caso esclusi**:
	▪ i danni derivanti da:
	  ▪ umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
	  ▪ rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato;
	  ▪ rotture causate da gelo;
	  ▪ occlusione di condutture;
	  ▪ rigurgito della rete fognaria;
	  ▪ trabocco di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana;
	▪ le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui.

Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua (con gelo e occlusioni e trabocchi)	Relativamente ai "danni da gelo", sono esclusi i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rotture di condutture originate da gelo avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
	
	Relativamente ai "danni da occlusione e trabocco" restano esclusi i danni causati da:
	  ▪ occlusione di condutture di raccolta del deflusso dell'acqua piovana, sempreché non dovuti ad accumulo di neve o grandine;
	  ▪ rigurgito di fognature pubbliche.
	
	Sono in ogni caso esclusi:
	▪ i danni derivanti da:
	  ▪ umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
	  ▪ rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato;
	▪ le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o

	sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici	**Sono esclusi i danni**: ▪ di furto, rapina, estorsione, smarrimento, truffa o saccheggio; ▪ di imbrattamento dei muri esterni; ▪ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto; ▪ conseguenti a contaminazione di materiale chimico e/o biologico, relativamente ai danni verificatisi in relazione ad atti di terrorismo.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve	a) Eventi atmosferici **Sono esclusi i danni**: ▪ causati da: ▪ intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; ▪ inondazione e alluvione; ▪ mareggiata e penetrazione di acqua marina; ▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ▪ gelo; ▪ cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; ▪ subiti da: ▪ enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione; ▪ fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino e manutenzione; ▪ manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica ad eccezione delle tapparelle, per solo effetto di grandine; ▪ lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; ▪ strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerati o tessuti trattati (tipo PVC); ▪ insegne, antenne e consimili installazioni esterne. b) sovraccarico neve **Sono esclusi i danni** subiti da: ▪ fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché al relativo contenuto; ▪ fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Fenomeno Elettrico	**Sono esclusi i danni**: ▪ verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; ▪ a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce; ▪ causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili a inadeguata manutenzione o dovuti a usura o manomissione; ▪ a impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Acqua piovana	**Sono esclusi i danni**: ▪ verificatisi a seguito di: ▪ infiltrazioni di acqua dal terreno; ▪ intasamento o trabocco di grondaie e pluviali; ▪ rigurgito di fognature e scarichi; ▪ penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti; estetici, di umidità, stillicidio e gelo;

	▪ subiti da: ▪ fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche per temporanea manutenzione o ripristino; ▪ enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Pannelli solari	Restano **esclusi** i danni derivanti da: ▪ errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione; ▪ vizi di materiale o del prodotto; ▪ carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento; ▪ gelo; ▪ naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Lastre	**Sono esclusi i danni**: ▪ verificatisi in conseguenza di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono impiego di manodopera; ▪ dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature; ▪ subiti da: ▪ lucernari in genere, salvo se costruiti in vetro antisfondamento; ▪ lastre pertinenti a serramenti ed infissi diversi da quelli posti a protezione degli accessi esterni, se inerenti a fabbricati adibiti a dimora unifamiliare.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua e gas	**Sono escluse tutte le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato**.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Guasti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	**Sono esclusi dall'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi i danni**: ▪ da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; ▪ da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, oppure dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari; ▪ da furto; ▪ dagli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari; ▪ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; ▪ ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente: ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; ▪ punitivi di qualsiasi natura; ▪ da spargimento d'acqua; ▪ conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, ▪ da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizio; ▪ derivanti da proprietà e conduzione di parchi privati, alberi di alto fusto, campi da tennis, altre attrezzature sportive e per giochi, piscine o strade private ad uso esclusivo del fabbricato; ▪ derivanti dalla conduzione delle singole unità immobiliari; ▪ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli e ai natanti di terzi in consegna e custodia all'Assicurato ovvero detenuti a qualsiasi titolo diversi da quelli provocati da altri veicoli o natanti; ▪ da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, ad eccezione dei danni derivanti dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato indicato in Scheda di polizza.

Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni d'acqua	**Restano esclusi dall'assicurazione i danni**: ▪ derivanti da rigurgito della rete fognaria; ▪ a cose contenute in locali interrati o seminterrati; ▪ derivanti da rotture causate da gelo.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da gelo	Sono esclusi i danni derivanti da rotture causate da gelo **avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro**.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni a cose in locali interrati o seminterrati	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento accidentale	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da interruzione di attività	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Estensione RC per parchi privati, attrezzature sportive e giochi	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Estensione RC della conduzione delle singole unità immobiliari	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	**E' esclusa dall'assicurazione R.C.O. la responsabilità civile dell'Assicurato per**: a) malattie professionali che colpiscano i propri prestatori di lavoro; b) danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente: ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; c) danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità dell'Amministratore dell'immobile assicurato	Sono **esclusi** dalla garanzia: ▪ i danni patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'Amministratore; ▪ i danni patrimoniali conseguenti a mancata o tardiva stipulazione o modifica di contratti di assicurazione o determinati da ritardo nel pagamento dei relativi premi; ▪ il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore salvo quelle, non a carattere penale, comminate da Comuni e Provincie; ▪ i danni patrimoniali conseguenti a perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro o titoli di credito; le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all'Amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni dello stabile condominiale o per difformità degli stessi rispetto alle caratteristiche presentate dall'Amministratore; ▪ le responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore e non a lui derivanti per legge; ▪ i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente: ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

	▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; ▪ i danni punitivi di qualsiasi natura.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile: **Non sono considerati terzi:** a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dei soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi; e) gli amministratori dei condomini esclusivamente quando subiscano un danno per responsabilità a loro imputabile.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Incendio	
Spese per rimpiazzo del combustibile	Limite di indennizzo
Danni indiretti derivanti da perdita documentata di pigioni del fabbricato locato a terzi e/o danni indiretti derivanti da mancato uso del fabbricato in misura della pigione presunta	Limite di indennizzo
Danni subiti da apparecchiature di terzi ad uso esclusivo del fabbricato	Limite di indennizzo
Danni d'acqua	Franchigia
Danni da occlusione e trabocco	Limite di indennizzo Franchigia
Danni da gelo	Limite di indennizzo Franchigia
Eventi socio-politici	Franchigia
Terrorismo	Limite di indennizzo Scoperto
Eventi atmosferici	Limite di indennizzo Scoperto
Eventi atmosferici: danni a tapparelle in plastica per effetto di grandine	Limite di indennizzo
Sovraccarico neve	Limite di indennizzo Scoperto
Acqua piovana	Limite di indennizzo Scoperto
Spese ricerca e riparazione	Scoperto Franchigia
Fenomeno elettrico	Scoperto Franchigia
Guasti	Limite di indennizzo Franchigia
Pannelli solari	Scoperto
Sezione Responsabilità civile	
Danni a cose in locali interrati o seminterrati	Limite di indennizzo

	Scoperto
Danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	Limite di indennizzo Scoperto
Danni da interruzione o sospensioni di attività	Limite di indennizzo Scoperto
Responsabilità dell'amministratore dell'immobile assicurato	Scoperto

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
  - Importo indennizzato = 900-200 = 700 euro

  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro
  - Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro

- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro
  - Scoperto 10% su danno accertato = 400
  - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
  - Scoperto 10% su danno accertato = 400
  - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600 euro

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la "c.d. regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	**Denuncia di sinistro Sezione Incendio** **In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve**: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di polizza. **L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.** **Il Contraente o l'Assicurato deve altresì**: c) per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio e atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennizzo alcuno; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato

	degli altri enti assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai Periti per le loro indagini e verifiche. **Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile** **In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:** a) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.** b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in **2 anni.**
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la Sezione Incendio), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la sezione Incendio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

Quando e come devo pagare?

Premio	Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.
Rimborso	**Recesso in caso di sinistro** Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. **Recesso dalle singole garanzie** Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive previste all'interno della sezione Incendio Eventi atmosferici; Sovraccarico neve; Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi; Terremoto; Inondazione, alluvione e allagamento, l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto consente di assicurare interi fabbricati in condominio (abitazioni e uffici) per i danni ai muri e agli impianti dovuti a incendio, esplosione, scoppio e per i danni causati a terzi da qualsiasi fatto accidentale relativo alla proprietà dell'immobile e alla conduzione delle parti comuni.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

	I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Globale fabbricati civili

Assicurazione danni e responsabilita' civile

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 405 - 31/01/2021

v. 23/271 - C01R098W1650000011T120824090455

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Glossario

Anno di costruzione: l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato da parte del direttore dei lavori; nel caso di più corpi di fabbricato è l'anno di costruzione del corpo più vecchio.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Colpo d'ariete: urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma/massimale assicurato o il limite di indennizzo previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa: Allianz S.p.A.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio: combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti in polizza.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato.
Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona e per danni a cose e animali.
Occlusione: ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.
Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione delle attività relative al fabbricato e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nella presente definizione gli addetti delle imprese cui sono appaltati lavori inerenti il fabbricato assicurato in base a regolare contratto.
Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile e da esso dedotta.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne, quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Glossario

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Trabocco: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.
Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione dell'indennizzo, si procede al calcolo della somma da corrispondere senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di fabbricati di uguale tipologia e caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.
Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 mm.

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 5

3. ENTI ASSICURATI 5

4. SEZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI 6

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 10

6. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE 13

7. NORME IN CASO DI SINISTRO 15

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 1.7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 1.8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

(Valido solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)
Art. 1.11 - Recupero sconto commerciale
Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.
Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

(Le seguenti condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate Scheda di polizza)

I - Indicizzazione
Premesso che:
- con l'espressione indice s'intende l'Indice mensile dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione indice di riferimento annuale s'intende l'indice relativo al nono mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di premio le somme/massimali assicurati, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) previsti in polizza nonché il premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.
Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

P - Deroga alla proroga del contratto
A parziale deroga dell'articolo Durata e proroga dell'assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

PP - Proroga del termine di pagamento del premio
A parziale deroga dell'articolo Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio, il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, s'intende elevato a 30 giorni.

PP - Proroga del termine di denuncia dei sinistri
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Obblighi riportato nella sezione Norme in caso di Sinistro della presente polizza i termini indicati nei commi b) e c) si intendono raddoppiati.

EF - Esenzione fiscale
Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

B1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in polizza.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

Condizioni di assicurazione

3. ENTI ASSICURATI

Art. 3.1 - Enti assicurati

L'Impresa assicura il fabbricato situato nell'ubicazione indicata in Scheda di polizza e precisamente:

a) tutte le opere murarie e di finitura, compresi serramenti ed infissi e relative lastre, opere di fondazione o interrate;
b) cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiotelericetrasmittenti centralizzate e insegne;
c) impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione, quali centrale termica, impianti idrici (intendendosi per tali tubazioni e condutture di apparati idraulici, impianti igienico-sanitari e di condizionamento al servizio del fabbricato nonché impianti di riscaldamento, anche autonomo), impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti di allarme;
d) ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili;
e) tappezzerie, moquette e simili, tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico;
f) le pertinenze del fabbricato, quali centrale termica, box, giardini e simili, nonché aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico e al servizio esclusivo del fabbricato stesso, purché realizzate all'interno di quest'ultimo o negli spazi ad esso adiacenti.

(valida se indicata in Scheda di polizza la presenza di piscine e attrezzature sportive)

f) le pertinenze del fabbricato, quali centrale termica, box, giardini e simili, nonché piscine, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, campi da tennis ed altre attrezzature sportive e per giochi al servizio esclusivo del fabbricato stesso, purché realizzate all'interno di quest'ultimo o negli spazi ad esso adiacenti.

4. SEZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato in Scheda di polizza, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua;
- fumi, gas o vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Fermo quanto previsto all'articolo Limite massimo di indennizzo, l'Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, rimborsa altresì, senza applicazione della regola proporzionale e **con i limiti di indennizzo indicati in Scheda di polizza**:

- le spese per la riparazione dei danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato, **escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso**;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile liquido in caso di fuoriuscita di quest'ultimo dagli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro.

L'Impresa - in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione - indennizza, **con applicazione del limite d'indennizzo indicato in Scheda di polizza**, i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile a essi relativa.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2 – Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificata un'implosione o uno scoppio dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti da alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- causati da atti vandalici o dolosi a opera di terzi;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine;
- subiti da fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione finalizzata a modificarne la volumetria per effetto di ampliamenti e/o sopraelevazioni.

Art. 4.3 - Garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate in Scheda di polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti ivi indicati.

DA - Danni d'acqua

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato.

Sono in ogni caso esclusi:

- i danni derivanti da:
  - umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
  - rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato;
  - rotture causate da gelo;
  - occlusione di condutture;
  - rigurgito della rete fognaria;
  - trabocco di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana;
- le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui.

La garanzia è prestata con applicazione della franchigia indicata in Scheda di polizza; per i danni derivanti da un'unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati.

DA - Danni d'acqua (con gelo e occlusioni e trabocchi)

L'Impresa indennizza I danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato.

- **DGI - Danni da gelo**
  Sono compresi in garanzia anche i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua a seguito di rotture di condutture originate da gelo, **ad esclusione di quelle ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro**;

- **OC - Danni da occlusione e trabocco**
  Sono compresi in garanzia anche:
  - i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua provocato da occlusioni di condutture di impianti idrici non dovute a carenza di manutenzione, nonché quelli causati da rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del fabbricato; restano esclusi i danni causati da:
    - occlusione di condutture di raccolta del deflusso dell'acqua piovana, semprechè non dovuti ad accumulo di neve o grandine;
    - rigurgito di fognature pubbliche;
  - i danni materiali e diretti al fabbricato causati da spargimento d'acqua provocato da trabocco degli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Condizioni di assicurazione

Relativamente alla garanzie Danni d'acqua, Danni da gelo e Danni da occlusione e trabocco **sono in ogni caso esclusi**:
- i danni derivanti da:
  - umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
  - rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato;
- le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui.

Le garanzie sono prestate con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie indicati in Scheda di polizza; per i danni derivanti da un'unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati.

SP - Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio. Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppio.

Sono esclusi i danni:
- di furto, rapina, estorsione, smarrimento, truffa o saccheggio;
- di imbrattamento dei muri esterni;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;
- conseguenti a contaminazione di materiale chimico e/o biologico, relativamente ai danni verificatisi in relazione ad atti di terrorismo.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo, della franchigia e dello scoperto indicati in Scheda di polizza.

AT - Eventi atmosferici e sovraccarico neve

a) Eventi atmosferici
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti;
Sono esclusi i danni:
- causati da:
  - intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - inondazione e alluvione;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;

  ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

- subiti da:
  - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino e manutenzione;
  - manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica ad eccezione delle tapparelle, per solo effetto di grandine;
  - lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerati o tessuti trattati (tipo PVC);
  - insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

b) sovraccarico neve
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da sovraccarico di neve sui tetti, provocati da accumulo della stessa conseguente a precipitazioni nevose.

Condizioni di assicurazione

Sono esclusi i danni subiti da:
- fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché al relativo contenuto;
- fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia.

Le garanzie sono prestate con applicazione dei limiti di indennizzo e degli scoperti indicati in Scheda di polizza.

FE - Fenomeno elettrico

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni"della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, vale a dire i danni manifestatisi a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici pertinenti il fabbricato, per effetto di:
a) corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati,
b) altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio.

Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili a inadeguata manutenzione o dovuti a usura o manomissione;
- a impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino a concorrenza della somma assicurata per periodo assicurativo indicata in Scheda di polizza **e con applicazione della franchigia ivi riportata. Qualora l'impianto elettrico del fabbricato risulti privo della messa a terra, verrà applicato lo scoperto indicato in Scheda di polizza, con il minimo della franchigia anzidetta**.

AP - Acqua piovana

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o da altre strutture del fabbricato attraverso brecce, fenditure o sconnessioni.

Sono esclusi i danni:
- verificatisi a seguito di:
  - infiltrazioni di acqua dal terreno;
  - intasamento o trabocco di grondaie e pluviali;
  - rigurgito di fognature e scarichi;
  - penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
  - estetici, di umidità, stillicidio e gelo;
- subiti da:
  - fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche per temporanea manutenzione o ripristino;
  - enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.

La garanzia è prestata con applicazione del limite di indennizzo e dello scoperto indicati in Scheda di polizza.

PAN - Pannelli solari

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia eventi atmosferici e sovraccarico neve, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai pannelli solari termici e fotovoltaici, installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Restano **esclusi** i danni derivanti da:
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto **con lo scoperto indicato in Scheda di polizza**.

VE – Lastre

L'Impresa indennizza le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre poste nelle parti di uso comune del fabbricato descritto in Scheda di polizza con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito di rotture:
- per cause accidentali;

Condizioni di assicurazione

- causate da atti vandalici o dolosi in genere, anche in deroga allo specifico disposto dell'articolo Esclusioni della presente sezione;
- causate da eventi atmosferici e sovraccarico di neve.

Sono compresi i costi di trasporto e installazione.

Sono esclusi i danni:
- verificatisi in conseguenza di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono impiego di manodopera;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;
- subiti da:
  - lucernari in genere, salvo se costruiti in vetro antisfondamento;
  - lastre pertinenti a serramenti ed infissi diversi da quelli posti a protezione degli accessi esterni, se inerenti a fabbricati adibiti a dimora unifamiliare.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto **fino a concorrenza della somma assicurata per sinistro indicata in Scheda di polizza**.

SR - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua e gas

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia danni d'acqua, l'Impresa indennizza:
- Le spese sostenute per:
  a) la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua;
  b) la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
  c) la demolizione o il ripristino, nonché lo sgombero dei residui, delle sole parti di fabbricato danneggiato allo scopo di cui ai precedenti punti a) e b);

  a seguito di rottura degli stessi impianti idrici e/o condutture indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni relative alla garanzia Danni d'acqua della presente sezione.
  La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione della franchigia indicati in Scheda di polizza. Qualora l'impianto di riscaldamento sia costituito da pannelli radianti e lo stesso abbia vetustà maggiore di venti anni all'epoca del sinistro, sarà applicato lo scoperto indicato in Scheda di polizza.

- Le spese sostenute per la riparazione o sostituzione delle tubazioni degli impianti di distribuzione del gas posti a servizio del fabbricato indicato in Scheda di polizza in caso di accertamento da parte dell'Azienda di erogazione del gas di una dispersione dall'impianto medesimo, comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa; tali spese sono indennizzate dall'Impresa esclusivamente per la demolizione, la riparazione ed il ripristino delle sole parti di fabbricato e di impianti di distribuzione del gas che abbiano provocato la dispersione.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle di cui sopra, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
La garanzia é prestata senza applicazione della regola proporzionale fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione della franchigia indicati in Scheda di polizza.

G – Guasti

L'Impresa indennizza:
- Le spese necessarie alla sostituzione di serramenti ed infissi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei vani di uso comune, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati. Se l'assicurazione copre un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, **la garanzia riguarda unicamente i serramenti e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni**;
- Relativamente ai fabbricati in condominio, le spese necessarie alla sostituzione o alla riparazione delle porte di accesso alle singole abitazioni danneggiate dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati;
- Le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di chiavi e serrature delle parti comuni del fabbricato indicato in **Scheda** di polizza in conseguenza di sottrazione delle chiavi dovuta a scippo o rapina subiti da condòmini o inquilini, **purché la sostituzione stessa sia effettuata entro 5 giorni dalla data in cui è avvenuta la sottrazione denunciata alle Autorità competenti**.

La garanzia è prestata a Primo Rischio **Assoluto fino a concorrenza della somma assicurata per periodo assicurativo indicata in Scheda di polizza e con applicazione dei limiti di indennizzo e della franchigia ivi riportata**.

Condizioni di assicurazione

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Responsabilità Civile verso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione:

- alla proprietà del fabbricato indicato in Scheda di polizza, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne centralizzate, insegne nonché degli impianti fissi al servizio dei locali;
- alla conduzione delle parti comuni.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

L'Impresa assicura inoltre:

- la responsabilità civile imputabile al Contraente o all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato indicato in Scheda di polizza. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale**;
- la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi i danni:

- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, oppure dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- da furto;
- dagli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualsiasi natura;
- da spargimento d'acqua;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, fatta eccezione per quanto diversamente indicato nell'articolo Garanzie aggiuntive della presente sezione;
- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizio, fatta eccezione per quanto diversamente indicato nell'articolo Garanzie aggiuntive della presente sezione;
- derivanti da proprietà e conduzione di parchi privati, alberi di alto fusto, campi da tennis, altre attrezzature sportive e per giochi, piscine o strade private ad uso esclusivo del fabbricato;
- derivanti dalla conduzione delle singole unità immobiliari;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli e ai natanti di terzi in consegna e custodia all'Assicurato ovvero detenuti a qualsiasi titolo diversi da quelli provocati da altri veicoli o natanti;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto diversamente indicato nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione.

Art. 5.3 - Garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate in Scheda di polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti ivi indicati.

DARC - Danni d'acqua

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa copre la responsabilità civile da spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture di impianti idrici e di raccolta del deflusso dell'acqua piovana di pertinenza del fabbricato indicato in Scheda di polizza, per i soli danni a cose.

Condizioni di assicurazione

Restano esclusi dall'assicurazione i danni:
- derivanti da rigurgito della rete fognaria;
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- derivanti da rotture causate da gelo.

DGRC - Danni da gelo

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia Danni d'acqua, l'Impresa copre anche i danni derivanti da rotture causate da gelo, **ad esclusione di quelle ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro**.

CL - Danni a cose in locali interrati o seminterrati

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia Danni d'acqua, l'Impresa copre anche i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati, **la garanzia è prestata con applicazione del limite di indennizzo indicato in Scheda di polizza. In caso di danno a merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento verrà applicato inoltre lo scoperto indicato in Scheda di polizza**.

IQ - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa copre la responsabilità civile per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condotti. **Relativamente ai soli danni alle cose la garanzia è prestata fino a concorrenza del limite d'indennizzo e con applicazione dello scoperto indicati in Scheda di polizza**.

IA - Danni da interruzione di attività

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa copre la responsabilità civile per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, industriali, professionali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite d'indennizzo e con l'applicazione dello scoperto indicati in Scheda di polizza**.

EG - Estensione RC per parchi privati, attrezzature sportive e giochi

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa copre la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'eventuale conduzione di parchi privati, alberi di alto fusto (intendendosi per tali quelli il cui tronco si ramifica a un'altezza superiore a 3 metri), piscine, campi da tennis, altre attrezzature sportive e per giochi, strade private ad uso esclusivo del fabbricato.

EC - Estensione RC della conduzione delle singole unità immobiliari

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, l'Impresa copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle singole unità immobiliari, adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali per i danni accidentalmente cagionati a terzi per la conduzione delle unità stesse.
La garanzia copre anche la responsabilità dei famigliari conviventi dei conduttori e delle persone di cui questi devono rispondere per il medesimo rischio.
In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di polizza, che resta a ogni effetto unico anche in caso di responsabilità di più Assicurati.

Qualora la garanzia sia stipulata dal condominio, la stessa s'intende operante per tutti gli appartamenti costituenti il condominio medesimo; **se al momento del sinistro il numero effettivo degli appartamenti di cui sopra supera il numero dichiarato in Scheda di polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali assicurati**.

RCO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, **a condizione che l'Assicurato sia in regola**, al momento del sinistro, **con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**. La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O. la responsabilità civile dell'Assicurato per:
a) malattie professionali che colpiscano i propri prestatori di lavoro;

b) danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
   - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
   - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
c) danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nei limiti dei massimali espressi in Scheda di polizza per l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità civile verso terzi.

AS - Responsabilità dell'Amministratore dell'immobile assicurato

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministratore - **esclusivamente per l'attività svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1129, 1130, 1131 e 1133 del Codice Civile quale Amministratore dell'immobile assicurato** - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dell'immobile assicurato svolta nel rispetto delle leggi che la regolano;
- per il pagamento di sanzioni di natura amministrativa inflitte al condominio assicurato, se esclusivamente dovute ad errori, ritardi od omissioni colposi dell'amministratore nello svolgimento dell'attività di amministrazione dell'immobile assicurato;
- per danni patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti.

La garanzia è operante per i danni conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza e sempreché il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti o gli atti per i quali viene invocata la responsabilità dell'Amministratore.
Sono **esclusi** dalla garanzia:

- i danni patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'Amministratore;
- i danni patrimoniali conseguenti a mancata o tardiva stipulazione o modifica di contratti di assicurazione o determinati da ritardo nel pagamento dei relativi premi;
- il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore salvo quelle, non a carattere penale, comminate da Comuni e Provincie;
- i danni patrimoniali conseguenti a perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro o titoli di credito;
- le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all'Amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni dello stabile condominiale o per difformità degli stessi rispetto alle caratteristiche presentate dall'Amministratore;
- le responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore e non a lui derivanti per legge;
- i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- i danni punitivi di qualsiasi natura.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale e con l'applicazione dello scoperto indicati in Scheda di polizza.

Art. 5.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dei soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;
e) gli amministratori dei condomini esclusivamente quando subiscano un danno per responsabilità a loro imputabile.

Condizioni di assicurazione

6. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6.1 - Destinazione del fabbricato (si intende valida la sola opzione indicata sulla Scheda di polizza)
L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato sia adibito:

SL1
esclusivamente ad abitazione civile o ad uffici

SL2
ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights.

SL3
ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights.

SL4
ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights.

SL5
ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights.

SL6
ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo quarto non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio.

SL7
ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio.

SL8
per uso privato esclusivamente a posti auto o box destinati al ricovero di veicoli, beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 6.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato (si intende valida la sola opzione indicata sulla Scheda di polizza)
L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato indicato in Scheda di polizza sia costruito con:

CLASSE 1
a) strutture portanti verticali, pareti esterne e solai, ove esistano, in materiali incombustibili;
b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose.

CLASSE 2
a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili;
c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose;
d) Il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto:
   - sono costituite in materiali incombustibili;
   - sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili.

CLASSE 3
a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili;
c) manto di copertura del tetto in materiali combustibili.

Condizioni di assicurazione

Nella definizione delle caratteristiche costruttive del fabbricato non ha influenza e viene quindi tollerata la presenza di:
- caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti punti a), b) e c) di una sola porzione del fabbricato, la cui superficie non superi 1/5 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- materiali diversi da quelli dichiarati nelle pareti esterne, nel manto di copertura del tetto e nei solai, a condizione che la superficie da essi occupata non ecceda 1/10 delle rispettive superfici totali; tale tolleranza, nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto è elevata a 1/3 qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, a condizione che siano aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo;
- materiali combustibili, a condizione che siano rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili e non siano usati per strutture portanti;
- soppalchi comunque costruiti, la cui superficie non occupi più di ¼ del piano in cui si trovano.

Art. 6.3 - Forma dell'assicurazione
Le garanzie di cui alla sezione Incendio e garanzie complementari, ove non diversamente stabilito, sono prestate a Valore intero ed a Valore a nuovo.

Art. 6.4 - Colpa grave e dolo
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se avvenuti con:
- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 6.5 - Stato d'uso dei fabbricati
L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati indicati in Scheda di polizza, compresi i relativi impianti e le strutture accessorie, siano in normale stato di conservazione e manutenzione.

Art. 6.6 - Fabbricato in corso di ristrutturazione
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione anche quando nel fabbricato sono in corso lavori di ristrutturazione, per un massimo di 180 giorni consecutivi, **a condizione che**, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, **siano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti** nei locali interessati:
a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metricubi;
c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera.

Art. 6.7 - Pluralità di Assicurati
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di polizza. Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, **il massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta**, per ogni effetto, **unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro**.
Resta inteso che **il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati**.

Art 6.8 - Rinuncia alla rivalsa verso terzi
L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga per le somme da essa pagate, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del sinistro, sempreché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(La seguente condizione è operante solo se espressamente richiamata in Scheda di polizza)

OU - Oneri di concessione edilizia ed altre spese di ricostruzione
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato degli oneri di concessione edilizia - **purché compresi nella somma assicurata per il fabbricato** - che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato.

Condizioni di assicurazione

7. NORME IN CASO DI SINISTRO

INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 7.1 - Obblighi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio e atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennizzo alcuno;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri enti assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai Periti per le loro indagini e verifiche.

Art. 7.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato può chiedere l'intero indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

Art. 7.3 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo Obblighi riportato nella presente sezione;
c) verificare al momento del sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo Determinazione del danno riportato nella presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Condizioni di assicurazione

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 7.5 - Determinazione del danno

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ammontare del danno e del relativo indennizzo si determinano all'atto del sinistro e con i criteri di seguito riportati:

Fabbricato

- si stima il Valore a nuovo;
- si stima il Valore allo stato d'uso dello stesso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà:

- **in caso di rimpiazzo**, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**;
- **in caso di ricostruzione** ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento d'indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e **purché** (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) **l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data**. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Se in Scheda di polizza è richiamata ed è operante la condizione particolare "OU - Oneri di concessione edilizia ed altre spese di ricostruzione", vale la seguente condizione.

Nel supplemento d'indennità sono compresi:

- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- gli oneri di concessione edilizia e/o di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato.

Se in Scheda di polizza non è richiamata e non è operante la condizione particolare "OU - Oneri di concessione edilizia ed altre spese di ricostruzione", vale la seguente condizione.

Nel supplemento d'indennità sono compresi gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, mentre s'intendono esclusi gli oneri di concessione edilizia e/o ogni altra spesa dovuta a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del fabbricato danneggiato.

Fermo quanto previsto dall'articolo Assicurazione parziale della presente sezione:

a) qualora la somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento d'indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) qualora la somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza**;
c) qualora la somma assicurata risulti uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, **il supplemento di indennità diventa nullo**.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che:

- in nessun caso verrà indennizzato un importo superiore al doppio del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro;
- qualora il fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se al momento del sinistro il valore del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la polizza risulta indicizzata, la somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate.

In caso di sinistro il cui importo presumibile complessivo non superi euro 2.000,00, l'Impresa provvede alla liquidazione del danno senza l'applicazione della regola proporzionale, **ferma comunque l'applicazione di eventuali scoperti, franchigie e/o limiti d'indennizzo. Resta inteso che tale deroga non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore ai limiti sopra indicati**.

Art. 7.7 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate, partita per partita.

Art. 7.8 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7.9 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro** stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'anticipo suddetto, invece, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta..
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 7.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativo al sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.

RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 7.11 - Obblighi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile**;
b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 7.12 - Valore del fabbricato (assicurazione parziale)

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato indicato in Scheda di polizza e delle eventuali dipendenze.

Condizioni di assicurazione

Se al momento del sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la polizza risulta indicizzata, il valore indicato in Scheda di polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Art. 7.13 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Agenzia: 861000/ Subagenzia: 146
CASTROVILLARI ROMA

Informazioni da rendere al Contraente

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito *internet* ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: PERLA LEONARDO

iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 07/04/2011, con il numero E000377622

Denominazione o Ragione Sociale della società:

sede legale:
VIA MAGNA GRECIA 50
87070 ROSETO CAPO SPULICO

veste in cui il soggetto opera:
ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE AL DI FUORI DEI LOCALI

Indirizzo sedi operative:
VIA MAGNA GRECIA 50
87070 ROSETO CAPO SPULICO

recapito telefonico: +39 0981 913729
indirizzo internet:
indirizzo di posta elettronica: 146.CASTROVILLARI1@AGEALLIANZ.IT

Dati dell'intermediario per il quale è svolta l'attività da parte del soggetto sopra indicato:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale:
SO.FIN.ASS. S.R.L.

sede legale:
VIALE UMBERTO CALDORA 23
87012 CASTROVILLARI

Polizza n. 505821349

Informazioni da rendere al Contraente

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 22/04/2007 con il numero A000170352

recapito telefonico: +39 0981 21428, +39 339 7386213
indirizzo internet:
indirizzo di posta elettronica: ASSICURAZIONISOFINASS@PEC.IT , CASTROVILLARI1@AGEALLIANZ.IT

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

SO.FIN.ASS. S.R.L. mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito *internet*, ove esistente, i seguenti elenchi:

a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

b) l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

L'elenco sub a) è fornito a richiesta al cliente anche in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Cognome e Nome: PERLA LEONARDO
addetto dell'intermediario e
Cognome nome/Denominazione/Ragione Sociale:
SO.FIN.ASS. S.R.L.

non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna delle compagnie del gruppo Allianz SE.

Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgers all'**IVASS** o alla **Consob**, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Agenzia: 861000/ Subagenzia: 146
CASTROVILLARI ROMA

Informazioni da rendere al Contraente

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

in conformità all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: PERLA LEONARDO

iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 07/04/2011, con il numero E000377622

veste in cui il soggetto opera:
ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE AL DI FUORI DEI LOCALI

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

I prodotti offerti sono emessi da **Allianz S.p.A.** in base a specifico incarico di distribuzione.

L'attività distributiva è svolta per conto dell'intermediario principale:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale
SO.FIN.ASS. S.R.L.

sede legale:
VIALE UMBERTO CALDORA 23
87012 CASTROVILLARI

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 22/04/2007, con il numero A000170352

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

V. 23/271 - C01R000X505821349T859043139797
M7BALL4 - 018

Allianz

Polizza n. 505821349

Informazioni da rendere al Contraente

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

A fronte dell'attività di distribuzione svolta, l'intermediario percepisce un compenso sotto forma di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente;
- eventuali benefici economici riconosciuti dall'impresa di assicurazione al raggiungimento di predeterminati obiettivi.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

A seconda della tipologia di prodotto distribuito, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento dei premi assicurativi:
1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line,* che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.